

# RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA

rivista mensile di dottrina,  
giurisprudenza e legislazione

20  
08

diretta da  
**Giovanni Iudica - Ugo Carnevali**  
LXXIII — aprile 2008 , n°04

04

| estratto

## ***Back to Bentham.*** **Verso una scienza della misurazione dell'utilità e del danno**

*di* Angelo Bianchi, Corrado Brilli,  
Pasquale Giuseppe Macrì, Daniele Pagliuca,  
Sara Pezzuolo, Danilo Sestini



**DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE**  
MILANO

DANNI

## | 93 BACK TO BENTHAM. VERSO UNA SCIENZA DELLA MISURAZIONE DELL'UTILITÀ E DEL DANNO

di **Angelo Bianchi** – *Neuropsicologo forense in Arezzo* (\*)

di **Corrado Brilli** – *Avvocato in Arezzo*

di **Pasquale Giuseppe Macri** – *Primario medico legale in Arezzo*

di **Daniele Pagliuca** – *Esperto in informatica e statistica biomedica in Arezzo*

di **Sara Pezzuolo** – *Psicologo giuridico in Montepulciano*

di **Danilo Sestini** – *Magistrato*

Il sistema di risarcimento dei danni non patrimoniali dispone oggi, nel nostro ordinamento, di tre diversi strumenti operativi (danno morale, biologico ed esistenziale) per realizzare il proprio mandato fondamentale, il risarcimento integrale del danno ingiusto, e *solo* del danno ingiusto. Di per sé la varietà degli strumenti operativi a disposizione non è né garanzia di maggiore efficacia, né il contrario. Tutto dipende dall'uso razionale degli strumenti stessi. In questo saggio, gli Autori (un gruppo di lavoro interdisciplinare) presentano alcuni risultati della loro ricerca e prassi operativa, auspicando una maggiore integrazione tra evidenze scientifiche (in particolare provenienti dalle moderne scienze del comportamento) e ragionamento giuridico. Al di là del confronto tra scuole dottrinali ed orientamenti giurisprudenziali contrapposti, che è comunque stato utile e costruttivo, è ormai tempo di approdare ad un sistema di regole affidabili e condivise, capaci di aiutare il lavoro degli operatori e rispondere alle attese della società.

**Sommario** 1. Introduzione scherzosa. — 2. Si possono misurare l'utilità ed il danno? — 2.1. I primi tentativi. — 2.2. Le ricerche attuali. — 3. Il danno biologico. — 3.1. Il danno somatico. — 3.2. Il danno psichico. — 4. Il danno morale. — 5. Il danno esistenziale. — 6. Conclusioni.

### 1. INTRODUZIONE SCHERZOSA

Immaginiamo di vincere una bella sommetta alla lotteria. Che cosa succede nella nostra vita?

Sicuramente il nostro patrimonio crescerà bruscamente.

Di sicuro saremo anche molto più felici, anche se la scienza — oltre che la proverbiale saggezza — mettono in dubbio questa apparentemente ovvia conseguenza. In ogni caso, sembrerebbe proprio trattarsi di una felicità effimera, non destinata a protrarsi a lungo. Non ci crederete, ma autorevoli ricerche empiriche mostrano che lo stesso avviene anche dopo altri eventi comunemente considerati positivi, per esempio il matrimonio: circa tre anni di felicità, mese più mese meno...<sup>(1)</sup>.

(\*) Gli Autori fanno parte del gruppo di lavoro interdisciplinare *Scienza, etica e diritto*. Per corrispondenza: an.bianchi@usl8.toscana.it.

<sup>(1)</sup> R.E. LUCAS-A.E. CLARK-Y. GEORGELLIS-E.

DIENER, *Re-examining adaptation and the set point model of happiness: reactions to changes in marital status*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 84, 2003, 527-539. Si tratta di una autore-

È tutto?

Ricchezza e felicità esauriscono tutto quello che normalmente accade dopo una vincita alla lotteria?

Immaginiamo di aver trovato tanti nuovi amici e amiche (disinteressati, non sia mai...), che i club della città facciano a gara per averci tra i loro soci, di poter finalmente lasciare il faticoso lavoro, di viaggiare molto, di dedicarci alla bellezza, di scolpire un fisico da copertina (ma quanto abbiamo vinto?), di poter insomma scegliere di vivere secondo la nostra vera natura, oppure di ricercare tutti i piaceri. Eudaimonisti od edonisti, comunque liberi dalla necessità.

Tutto questo, dovrebbe far parte della descrizione di come è cambiata la nostra vita?

Certamente sì.

Pochi, crediamo, rifiuterebbero la pertinenza teorica — accanto all'utilità economica ed a quella soggettiva — dell'utilità che a buon diritto potremmo chiamare *esistenziale*. Potremmo anche chiamarla, non v'è dubbio, non patrimoniale e non soggettiva, ma quale vantaggio conoscitivo ne avremmo?

A questo punto tutti hanno sicuramente capito dove vogliamo arrivare: cambiamo la parola *utilità* nel suo opposto logico, *danno*, ed il gioco è fatto.

Dal punto di vista concettuale e metodologico, studiare l'utilità o il danno non fa grande differenza. Ciò che sappiamo dalla ricerca empirica, semmai, è che gli esseri umani sono molto più sensibili alla *perdita* che al guadagno: non ci stanno proprio a perdere qualcosa, fosse denaro, prestigio, affetti, onore, immagine, bellezza, salute o altri beni. Per esempio, sono disposti a correre grandi rischi pur di riconquistare ciò che hanno perduto, come sanno bene coloro che si occupano di gioco d'azzardo, di investimenti finanziari e di politica internazionale. Si può supporre — ma la cosa non è stata ancora supportata da evidenze empiriche — che anche nell'intraprendere una causa di risarcimento c'entri qualcosa l'avversione alle perdite, e la correlata maggiore propensione al rischio...

## 2. SI POSSONO MISURARE L'UTILITÀ ED IL DANNO?

### 2.1. I primi tentativi

Il progetto di costruire una scienza dell'utilità e del danno — una scienza del piacere e del dolore — risale all'utilitarismo inglese, in particolare a Jeremy Bentham. Egli ipotizzò, incisivamente, una «aritmetica morale». Una fondazione scientifica della morale avrebbe necessariamente richiesto che il suo oggetto — i sentimenti umani — fossero in qualche modo sottoposti agli stessi criteri di misurabilità delle altre scienze della natura, o perlomeno a questi assimilabili. Non dimentichiamo che siamo a ridosso dell'epopea gloriosa della scienza europea: Copernico, Galilei, Newton... La matematica, in particolare, celebrava allora il suo trionfo epistemologico.

---

vole ricerca basata su dati provenienti dal *German Institute for Economic Research*, riguardanti oltre 24.000 soggetti seguiti longitudinalmente per ben 15 anni.

Non è certo questa la sede per discutere a fondo le idee, assolutamente fondamentali per il pensiero scientifico, di Bentham. Basti tener presente il suo postulato teorico principale: *una scienza dell'utilità e del danno deve poter misurare in modo affidabile i propri oggetti d'indagine*.

Ricordiamo appena che, sulla scia di Bentham, in Italia abbiamo avuto in Melchiorre Gioia uno dei più geniali interpreti della scienza del danno, della sua misurazione e dell'equo soddisfacimento.

## 2.2. Le ricerche attuali

La moderna psicologia applicata all'economia ha recentemente ripreso questo progetto, in particolare ad opera di Daniel Kahneman — psicologo e premio Nobel per l'economia nel 2002<sup>(2)</sup>. L'economia comportamentale, uno dei più interessanti settori di ricerca interdisciplinare, è il risultato più maturo di questo straordinario sforzo di pensiero, giustamente premiato col premio Nobel.

Anche la ricerca neuroscientifica, dal canto suo, cerca di comprendere le basi neurali dell'utilità e del danno sperimentati dai soggetti<sup>(3)</sup>.

Di nuovo, non interessa qui esporne in dettaglio i contenuti. È sufficiente tenere a mente alcuni risultati empirici che possono ormai essere considerati acquisiti:

1. L'accessibilità, in linea di principio, del vissuto soggettivo (in particolare il benessere, *well-being*) all'indagine scientifica. Come dire che l'argomento, per il semplice fatto di appartenere all'esperienza soggettiva, non è *né scientificamente insensato né necessariamente metafisico*.

2. La necessità di approntare sempre nuove e perfezionate metodologie d'indagine del vissuto soggettivo. Le evidenze accumulate hanno infatti mostrato che il soggetto umano non è in generale un *narratore ottimale* di se stesso. I suoi resoconti *in prima persona* (*self-reports*) tendono ad essere sistematicamente distorti da *biases* (limitazioni dell'attenzione e della memoria, errori di analisi e valutazione cognitiva, interferenze emotive e contestuali, ecc.). Questi errori sistematici operano peraltro anche nelle scienze *in terza persona* (tutte quelle, dalla fisica all'astronomia, che studiano la realtà oggettiva), per cui alla fine una teoria generale della conoscenza dovrebbe *in ogni caso* controllare con diligenza i propri processi di analisi e decisione, sia che si tratti di scienze oggettive che di scienze soggettive, di scienze naturali o di scienze umane. Un *neo-popperismo* rivisitato alla luce di ciò che oggi sappiamo della intrinseca fragilità di quello che per secoli abbiamo chiamato razionalità, e — in economia e nel diritto — teoria dell'agente razionale. Kahneman parla, incisivamente, di *bounded rationality*<sup>(4)</sup>.

3. L'uso di indicatori *proxy* di benessere soggettivo, come ad esempio il reddito, pur evidentemente utili, non sono tuttavia adeguati a rendere conto di come la gente effettivamente stia e si senta. Continuamente veniamo a sapere che il benessere percepito, oltre una certa soglia, non dipende più dal reddito, né da quello nazionale né da quello individuale. Posto che il fine ultimo dell'attività umana sia quello di aumen-

<sup>(2)</sup> Si può leggere, in italiano, la bella antologia curata da R. Viale, D. KAHNEMAN, *Economia della felicità*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2007.

<sup>(3)</sup> D. LEE, *Neuroeconomics: Making Risky Choice in*

*the Brain*, in *Nature Neuroscience*, 8, 2005, 1129-30.

<sup>(4)</sup> D. KAHNEMAN, *Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioral Economics*, in *American Economic Review*, 93, 2004, 1449-75.

tare la felicità del maggior numero di persone (ancora Bentham!), sembrerebbe proprio che lo studio scientifico dell'utilità e del danno sperimentato dalle persone umane non sia un esercizio futile. Certamente complesso, al pari del proprio oggetto d'indagine, ma non futile.

Ma lasciamo da parte l'utilità, ed entriamo nel territorio — oscuro ed inquietante — delle umane disgrazie e crudeltà: incidenti, malattie, errori, violenze, asservimenti, offese alla dignità, discriminazioni, ingiurie di ogni tipo. Tutto quello di cui si occupano, giornalmente, i *tortmen*.

A che punto siamo con la misurazione del danno derivante dalla lesione di un diritto della persona, oggi più che mai al centro del dibattito giuridico? <sup>(5)</sup>

La misurazione della componente *patrimoniale* del danno può dirsi, allo stato dell'arte, adeguatamente risolta nei termini dei tradizionali parametri del lucro cessante e danno emergente, e comunque non è questione tale da porre particolari problemi interpretativi o applicativi.

Per quanto concerne il *danno non patrimoniale*, la problematica è notevolmente più complessa.

### 3. IL DANNO BIOLOGICO

La sua identità morfologica è del tutto chiara, e non necessita di ulteriori precisazioni. L'accertamento medico-legale, eventualmente integrato da altre competenze specialistiche settoriali, ne è l'irrinunciabile presupposto.

Val la pena, invece, soffermarsi brevemente sul meccanismo di costruzione delle tabelle di liquidazione in uso presso i nostri Tribunali. Vedremo infatti, più avanti, come proprio in queste tabelle *si nasconda* il danno esistenziale.

Il valore liquidato, indipendentemente dalla tabella utilizzata, può essere ricondotto alla seguente notazione:

$$y_t = y_b \cdot c_e \cdot x$$

dove  $y_t$  è il valore tabellare liquidato;  $y_b$  il valore del punto-base;  $c_e$  è il coefficiente legato all'età ed  $x$  è la percentuale di invalidità.

Le tabelle di liquidazione tengono quindi conto di due parametri fondamentali:

a) l'età del danneggiato, che funziona come demoltiplicatore ( $c_e$ ): maggiore l'età, minore il valore del punto-base di calcolo;

b) la percentuale di invalidità permanente accertata ( $x$ ), che è invece un moltiplicatore crescente. All'aumentare della percentuale, infatti, il valore del punto base  $y_b$  non rimane costante, ma aumenta secondo una funzione matematica crescente.

Nelle tabelle milanesi, a titolo d'esempio, la relazione che descrive l'incremento del valore del punto-base nei primi cinque punti di invalidità è data dalla seguente funzione lineare:

<sup>(5)</sup> Per una incisiva sintesi dei problemi sul tappeto, si veda la recente ordinanza n. 4712/2008 della Cassazione civile, di prossima pubblicazione in questa *Rivista*.

$$y_b = 956,44 + 63,76x \text{ per } 0 < x \leq 5$$

Per  $x = 5$ , ad esempio, si ottiene il valore  $y_b = 1275,25$  euro.

Per percentuali di invalidità superiori, il coefficiente raddoppia da 63,76 a 127,52 per  $5 < x < 11$  (il sistema, in altre parole, «premia» le microlesioni purché non irrisorie), poi si mantiene stabile attorno a 87 fino ad  $x = 50$ , per poi decrescere fino a 2,55 per  $x = 100$ .

In sintesi, il valore tabellare aumenta in maniera *più che proporzionale* rispetto ai punti d'invalidità, come espressamente previsto dagli artt. 138 e 139 cod. ass.<sup>(6)</sup>.

Detto semplicemente: 1 per 2 non fa 2, ma 2 *più qualcosa*.

Che cos'è questo *qualcosa*? È ciò che la scienza medico-legale<sup>(7)</sup> chiama componente *dinamico-relazionale* del danno biologico, cioè l'insieme delle conseguenze negative che discendono da una menomazione psicofisica, per distinguerla da quella *statica*, che corrisponde alla menomazione in sé e per sé.

Quando, nel 2003, la Cassazione e la Corte costituzionale parlarono di danno biologico *in senso stretto*, crediamo alludessero proprio alla componente statica del danno biologico<sup>(8)</sup>. Così argomentando, quelle sentenze implicitamente suggerivano che potesse sussistere un'area di pregiudizi *diversi ed ulteriori* rispetto al danno biologico in senso stretto, che il danno esistenziale sarebbe stato chiamato a colmare, anche se subito dopo — in modo non del tutto coerente — identificavano il danno esistenziale non già con la sua concreta *fenomenologia*, bensì con la sua *genealogia* (cioè con la lesione di un interesse diverso dalla salute).

Successivamente, il Codice delle Assicurazioni (artt. 138 e 139) ha permesso di chiarire in maniera univoca che quando si liquida il danno biologico, si liquida la totalità dei suoi riflessi pregiudizievoli. Il danno biologico, in breve, sembra esaurire in sé la tutela risarcitoria dei pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla lesione del bene salute.

Ciò significa che, qualora tra le voci di risarcimento compaia il danno biologico (sia temporaneo che permanente, sia fisico che psichico), esso comprende in sé la componente dinamico-relazionale, e quindi il danno esistenziale *standard* non deve essere risarcito autonomamente. Eccezionalmente, potrà essere presa in considerazione la possibilità di motivate personalizzazioni, in situazioni particolari di danni esistenziali *idiosincrasi*<sup>(9)</sup>.

Occorre chiarire se, in presenza di danno biologico, ci sia spazio per il danno morale. Questa questione non è stata, a nostro avviso, adeguatamente affrontata né in

<sup>(6)</sup> Sostanzialmente analogo, ma interamente esplicito, è infatti il sistema d'incremento utilizzato nelle tabelle di liquidazione del danno biologico di lieve entità emanate in applicazione dell'art. 139 cod. ass. (decr. Ministero Sviluppo Economico 12 giugno 2007).

<sup>(7)</sup> Se ne veda una magistrale sintesi in F.M. AVATO, *Il ruolo del medico legale nell'accertamento, nella valutazione e quantificazione del danno non patrimoniale (esistenziale?)*, in G. PONZANELLI (a cura di), *Il risarcimento integrale senza il danno esi-*

*stenziale*, Padova, 2007, 197-213.

<sup>(8)</sup> In dottrina, Dell'Osso e Ingravalle furono i primi — a nostra conoscenza — ad intuire la portata teorica del sintagma apparentemente irrilevante «*in senso stretto*»; G. DELL'OSSE-F. INGRAVALLO, *Danno esistenziale e qualità della vita*, in questa *Rivista*, 2006, 1568.

<sup>(9)</sup> Sul punto, A. BIANCHI-F. BILOTTA, *Il danno biologico dopo il codice delle assicurazioni: prospettive giuridiche e medico-legali*, in questa *Rivista*, 2008, 469.

dottrina né in giurisprudenza. Siamo propensi a ritenere che, in linea di principio, la tutela offerta dal danno biologico (soprattutto, per quanto argomenteremo tra poco, nella sua voce di danno psichico) sia adeguata e sufficiente ad offrire ristoro alla sofferenza soggettiva che normalmente fa seguito ad una lesione dell'integrità psicofisica, e quindi non necessita di ulteriori voci di danno. In breve, riteniamo che il danno biologico possa « stare in piedi da solo », non avendo bisogno né del danno esistenziale (come da sempre sostenuto dagli anti-esistenzialisti) né del danno morale (su questo punto la stessa dottrina, inspiegabilmente, ha taciuto).

Il danno biologico, com'è noto, viene generalmente distinto in *fisico* e *psichico*. Non è qui il caso di criticare questa scelta, di chiara derivazione ottocentesca, anche se — occorre dirlo — negli anni a venire diventerà sempre più difficilmente sostenibile, ed alla fine anche fuorviante. Il suo corrispettivo scientifico — la dicotomia *organico/funzionale* — è ormai del tutto obsoleto e non compare più nella letteratura né nel linguaggio scientifico. Il DSM-IV, solo per fare un esempio, ha abbandonato ogni riferimento a presunti disturbi mentali « organici », e considera la stessa denominazione « disturbi mentali » nientemeno che un « *riduttivo anacronismo riguardante il dualismo mente/corpo* »<sup>(10)</sup>!

### 3.1. Il danno somatico

Il danno biologico *fisico*, o per meglio dire *somatico*, non presenta particolari problemi. I vari *barèmes* in uso, come pure le tabelle di legge vigenti in sede di infortunistica pubblica (INAIL) e di r.c. auto, sono sostanzialmente congruenti tra loro. La metodologia di accertamento medico-legale, con la propria nota criteriologia, offre in questo settore il meglio di sé. Piccoli problemi, ma sostanzialmente risolvibili, regolarmente insorgono in materia di valutazione del dolore, della componente estetica e degli esiti propriamente funzionali delle menomazioni somatiche. Ma nulla di insuperabile.

### 3.2. Il danno psichico

Maggiore problematicità è presente in tema di accertamento e valutazione della componente psichica del danno biologico, o *danno psichico tout court*.

L'identità morfologica della figura, prima di tutto: il danno psichico è una devianza patologica rispetto al decorso che normalmente consegue l'esposizione ad un evento lesivo del benessere psichico. Può essere associato al danno somatico, oppure comparire isolatamente, sia nella vittima primaria che nelle vittime secondarie. Spesso il danno psichico viene lamentato da soggetti che neppure erano presenti dove l'evento lesivo si verificava. La vulnerabilità emotiva, infatti, non necessita di contatto né di prossimità materiale.

Nell'immaginario giuridico (non si offendano gli uomini di legge: tutta la scienza è immaginazione al servizio della verità verificabile!) esiste una sorta di sequenza logica e cronologica, che normalmente si verifica dopo la lesione di un bene personale: immediatamente, una reazione connotabile in termini di sofferenza soggettiva, solita-

<sup>(10)</sup> Sull'argomento, si veda A. BIANCHI, *La complessità del danno psichico, I e II parte*, in questa *Rivista*, 2007, 1190 ss., 2470 ss.

mente di durata limitata (*transeunte*) e comunque reversibile: questo è il *danno morale*. Qualora questa reazione fisiologica sia abbastanza intensa e/o prolungata da sfociare in uno stato di malattia identificabile nosograficamente, siamo nell'area del *danno psichico temporaneo*, il quale a sua volta può cronicizzarsi fino a diventare *danno psichico permanente*.

È del tutto legittimo domandarsi se sia scientificamente sensato, oltre che giuridicamente opportuno, distinguere tra danno morale e danno psichico temporaneo, in presenza di una menomazione psichica medicalmente accertata. Si tratta di due concetti che designano, con nomi diversi, la stessa realtà sostanziale, dal momento che ciò che esiste è solo la sofferenza soggettiva, che si sviluppa nel tempo attraverso gradi diversi di intensità e durata. Soltanto retrospettivamente, quando il *trier of facts* esamina il caso, potrà qualificare, alternativamente, la stessa sofferenza patita come danno morale (da lesione dell'integrità morale) oppure come danno biologico (da lesione della salute).

Il danno psichico, comunque, è a tutti gli effetti una lesione dello stato di salute, seppure di natura esclusivamente *emozionale* e — allo stato attuale di sviluppo delle conoscenze — non accompagnato da evidenze ottenibili in modo completamente oggettivo, cioè indipendenti dalla soggettività sia dell'esaminatore che dell'esaminato.

La *complessità* del danno psichico, a dispetto dell'apparente chiarezza definitoria della categoria, è dovuta ad alcune caratteristiche specifiche di questa figura di danno, tra loro concatenate:

a) la necessità di ricorrere al resoconto soggettivo (*self-report*) come sorgente ultima delle informazioni su cui basare l'accertamento. Non esistono, in caso di danno psichico puro, esami strumentali dotati della necessaria accuratezza diagnostica. Neppure i *test* psicodiagnostici, per quanto maggiormente oggettivi rispetto alla sola indagine clinica, possono fare del tutto a meno del contributo informativo del soggetto esaminato;

b) il fatto — costantemente messo in evidenza dalla ricerca — che quando un malessere emozionale viene percepito in un contesto di risarcibilità (più in generale: è associato a ricompense socialmente legittimate), la percezione di tale malessere risulta profondamente influenzata e distorta (*biased*), non solo da parte del soggetto che sperimenta quel malessere, ma anche da parte di chi l'osserva (familiari, consulenti vari, avvocati, giudici...). Ciò accade, si badi bene, in modo del tutto involontario, e quindi molto più pervasivo rispetto ai semplici fenomeni, peraltro non irrilevanti, di malafede intenzionale. Non solo inganno, ma anche e soprattutto *autoinganno*, un tema molto più intrigante per lo scienziato del comportamento: non siamo sicuri che altri animali ne siano capaci, mentre l'inganno (della preda o del predatore) è onnipresente nel mondo animale, e perfino vegetale. Il *mimetismo*, una forma d'inganno, salva molte vite, e altrettante ne fa perdere...;

c) la capacità di risposta ai traumi emozionali, anche ai più catastrofici, è straordinariamente efficace negli umani. La capacità di adattamento (*resilienza*) è uno dei meccanismi psicobiologici fondamentali per la sopravvivenza. Questa capacità è attestata da una mole impressionante di ricerche epidemiologiche che studiano il decorso dell'adattamento a traumi di ogni tipo, di solito gravissimi (deportazioni, stupri, malattie gravi, calamità naturali, guerre, torture, ...), di cui la storia individuale e dei popoli



è purtroppo disseminata. La discrepanza osservata tra il decorso in condizioni naturalistiche ed il decorso in contesti di risarcibilità è solitamente così elevata da suggerire che altri fattori debbano intervenire in quest'ultimo tipo di contesti.

Queste caratteristiche, unitamente ad altre considerazioni di natura più tecnica che qui non interessa approfondire, hanno condotto l'*American Psychiatric Association* (APA) a mettere ripetutamente in guardia contro l'uso ingenuo della nosografia psichiatrica in ambito forense. Si legge testualmente, nell'introduzione al DSM-IV: «*Quando le categorie, i criteri e le descrizioni del DSM-IV vengono utilizzate a fini forensi, sono molti i rischi che le informazioni diagnostiche vengano utilizzate o interpretate in modo scorretto. (...) Il fatto che la sintomatologia di un individuo soddisfi i criteri per una diagnosi del DSM-IV non ha alcuna implicazione per quanto riguarda il livello di controllo che egli può esercitare sui comportamenti associati al disturbo. Anche quando la riduzione del controllo rappresenta una caratteristica del disturbo, la diagnosi di per sé non dimostra che un particolare individuo sia (o fosse) incapace di controllare il proprio comportamento in un dato momento*»<sup>(11)</sup>.

In tema di danno psichico, dunque, andrà esercitata, da parte dei consulenti, una diligenza affatto particolare, che allo stato attuale appare ben lungi dall'essere praticata. È questo un settore dove, al contrario, si assiste ad una pericolosa tendenza a dilatare in modo del tutto improprio i confini del danno psichico, includendovi praticamente ogni sorta di disagio percepito in seguito ad ogni torto che si ritenga di aver ingiustamente subito. Si pensi ai cataclismi «psichici» da *mobbing*, da conflitti familiari e condominiali, «da minimo graffio», da trattamenti estetici deludenti, da perdita di oggetti ed animali, da insoddisfazioni, seccature e disappunti di ogni tipo... La futilità, purtroppo, non è un portato del solo danno esistenziale...

Si badi bene, inoltre, che il valore accordato a talune menomazioni psichiche è, in alcuni *barèmes* medico-legali oltre che nelle tabelle di legge, superiore a quello di molte macrolesioni somatiche.

È bene che i giudici, a loro volta — piuttosto che affidarsi acriticamente alle conclusioni dei loro consulenti — esercitino una funzione di robusto presidio dei confini scientifici (prima ancora che giuridici) del danno psichico, a cui probabilmente sarà più agevole adempiere proprio grazie ad un razionale ricorso alle altre figure di danno non patrimoniale.

Anche in questo caso, tuttavia, il sistema tabellare, pur opportunamente regolato da linee-guida e protocolli valutativi più rigorosi, come pure da appropriate integrazioni specialistiche al sapere medico-legale, sostanzialmente funziona e comunque «saprà far bene la sua parte».

#### 4. IL DANNO MORALE

Rappresenta una delle maggiori criticità del sistema attuale, non certo in punto di identità morfologica (già esaminata nel paragrafo precedente, e del tutto acclarata), quanto in punto di valutazione e liquidazione.

<sup>(11)</sup> AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *DSM-IV. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Masson, Milano, 1996, 9-10. Immodificato nella versione successiva, *DSM-IV-TR*,

2001. Il riferimento è alla valutazione dell'imputabilità, ma le stesse raccomandazioni valgono anche in tema di valutazione del danno risarcibile.

La prassi attuale vede un generalizzato ricorso o all'equità pura (raramente ben distinguibile dall'arbitrarietà), o ad un più che discutibile sistema « *paratabellare* » che aggancia, in percentuali variabili, il danno morale al danno biologico, come se le due categorie dovessero normativamente comparire insieme. Non può sfuggire l'irrazionalità del metodo, generatore — tra l'altro — di un automatismo duplicatorio (morale-biologico) ben peggiore di quello, a più riprese paventato dalla dottrina, biologico-esistenziale. Giova rilevare come il danno biologico medicalmente accertato assuma in sé — a titolo di danno psichico — la sofferenza soggettiva derivante dalla lesione della salute, fino ad assorbirla.

Il danno morale, invece, agisce a tutela della *sofferenza soggettiva* derivante dalla lesione di altri beni diversi dalla salute, in sinergia con il danno esistenziale, che garantisce ristoro — come vedremo — agli aspetti propriamente *comportamentali* derivanti dalla lesione degli stessi beni. Qualora il giudice, accanto alla lesione del bene salute, ravvisi la lesione di un diverso bene tutelato, solo allora sarà corretto pervenire ad un autonomo risarcimento delle due figure, comunque — auspichiamo — non con il metodo « *paratabellare* ».

Posto che il danno morale, come gli altri, non è *in re ipsa* e va quindi provato, e considerando altresì che per definizione esso corrisponde alla *normale* reazione che ci si attende in seguito ad un evento lesivo della sfera giuridica del danneggiato capace di ripercuotersi sul suo benessere personale, la soluzione più ragionevole sembrerebbe quella di costruire una tabella propria e del tutto specifica per il danno morale.

Questa tabella dovrebbe contenere:

— da una parte, un elenco abbastanza dettagliato seppur non esaustivo degli eventi normalmente associati a gradi diversi di sofferenza soggettiva. Questi eventi sono chiamati, nella letteratura psicotraumatologica, *eventi stressanti* o traumatici. Tipici esempi sono la morte di un congiunto, incidenti, malattie, calamità naturali, aggressioni, trasferimenti, licenziamenti, litigi, perdita di animali od oggetti d'affezione, ecc. Disponendo di una lista ordinata per gravità, il giudice potrà agevolmente, per via analogica, ricondurre l'evento in causa al « prototipo » categoriale. Va da sé che tali eventi, per essere rilevanti, dovranno essere qualificabili come *illeciti*;

— dall'altra, una serie di poste risarcitorie *standard*, possibilmente espresse come « forbici » monetarie. Il giudice potrà ovviamente, secondo equità motivata, decidere di aumentare o ridurre la posta corrispondente, qualora la situazione concreta lo richieda.

## 5. IL DANNO ESISTENZIALE

L'identità morfologica della figura è stata ormai adeguatamente definita, ai più alti livelli giurisprudenziali, e necessita pertanto di essere solo brevemente richiamata.

Perché si abbia danno esistenziale occorre che:

a) si sia verificata una lesione di un interesse/valore della persona costituzionalmente tutelato. Questa clausola, il cui apprezzamento appartiene in maniera eminente all'interprete, è necessaria per la messa in opera della tutela risarcitoria prevista dall'art. 2059 c.c., come del resto è necessario per gli altri danni non patrimoniali. La *tipicità costituzionale*, per così dire, assicura che non vengano ammessi al risarcimento

danni magari ingiusti, ma non meritevoli di tutela *qualificata*, com'è appunto quella richiesta dall'art. 2059<sup>(12)</sup>;

b) l'interesse leso sia diverso dalla salute, perché in questo caso la tutela è già soddisfatta nell'ambito del danno biologico, almeno per quanto riguarda gli sconvolgimenti della quotidianità *normalmente* associati alla lesione dell'integrità psicofisica;

c) si sia verificato un concreto peggioramento che alteri « le abitudini di vita e gli assetti relazionali del soggetto, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e realizzazione della sua personalità *nel mondo esterno* »<sup>(13)</sup>.

Proprio in questo carattere oggettivo, osservabile, pubblico — letteralmente « plateale » — risiede la specificità ontologica del danno esistenziale rispetto al danno morale, essenzialmente intimo e privato.

Queste stesse caratteristiche, in linea di principio, ne rendono la misurazione non solo possibile, ma agevole sul piano pratico. Gli aspetti osservabili di un fenomeno, infatti, sono più affidabilmente rilevabili di quelli soggettivi ed interiori.

I tentativi finora suggeriti dalla dottrina vanno nella giusta direzione. Tra questi contributi, pur non omogenei tra loro, vanno segnalati in particolare quelli di Bilotta, Ziviz, Cassano, Liberati, Stella, Zappia, Zoja-Stucchi e Sammicheli-Sartori-Pisoni<sup>(14)</sup>, che abbiamo costantemente tenuto presenti.

La nostra proposta prevede un percorso logico a due stadi:

a) in punto di *valutazione*:

occorre che il giudice possa disporre, innanzitutto, di una dettagliata *analisi descrittiva* della condizione esistenziale del soggetto in esame, sia prima che dopo l'evento in causa (il danno esistenziale, come ogni danno, non è uno *stato*, ma una *variazione* peggiorativa tra uno stato antecedente e quello attuale). Un'analisi del non poter più fare, o dell'essere costretti a fare altrimenti. Questa operazione rappresenta l'equivalente logico della diagnosi descrittiva, pur non avendo per oggetto la malattia ma la condizione esistenziale.

Strumenti di misura adeguati allo scopo sono reperibili nella letteratura scientifica internazionale: non tanto tra gli strumenti che misurano il benessere o la qualità della

<sup>(12)</sup> Sul punto, Segreto — in un intervento dottrinale — ha incisivamente parlato di « serietà » (opposta a futilità) e « gravità » (opposta a irrilevanza) come requisiti per l'ammissibilità alla tutela dell'art. 2059 c.c. *Chapeau*. A. SEGRETO, *Le attuali frontiere del danno non patrimoniale e dintorni*, in *Danno resp.*, 2007, 1081.

<sup>(13)</sup> Sez. Un. civ. n. 6572/2006, in questa *Rivista*, 2006, 1041, con nota di BILOTTA, *Attraverso il danno esistenziale, oltre il danno esistenziale*.

<sup>(14)</sup> P. ZIVIZ-F. BILOTTA, *Danno esistenziale: forma e sostanza*, in questa *Rivista*, 2004, 1318; P. ZIVIZ, *Le relazioni pericolose: i rapporti tra danno biologico e danno esistenziale*, in questa *Rivista*, 2007, 790; F. BILOTTA, *Il prisma del danno non patrimoniale*, in questa *Rivista*, 2005, 1109; F. BILOTTA,

*Prova e quantificazione dei danni non patrimoniali*, in *www.personaedanno.it*; A. LIBERATI, *La liquidazione del danno esistenziale*, Padova, 2004; L. STELLA, *L'equazione di Liberati e il risarcimento del danno esistenziale*, in questa *Rivista*, 2006, 519; P. ZAPPALÀ, *La liquidazione del danno esistenziale: il criterio equitativo puro ed il suo possibile superamento*, in questa *Rivista*, 2006, 2089; R. ZOJA-R. STUCCHI, *La liquidazione del danno esistenziale: apporto medico legale e proposta applicativa*, in questa *Rivista*, 2003, 932; L. SAMMICHELI-G. SARTORI-C. PISONI, *ICF, Classificazione Internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute: possibili applicazioni in tema di danno alla persona*, in questa *Rivista*, 2006, 202; G. CASSANO, *Provare, risarcire, liquidare il danno esistenziale*, Milano, 2007 (II ed.).

vita (costrutti entrambi troppo centrati sulla percezione soggettiva), quanto piuttosto l'adattamento e la disabilità sociale. Strumenti di questo tipo sono per esempio l'*International Classification of Functioning (ICF)*, nelle sezioni Attività e Partecipazione, e la *Disability Assessment Scale (DAS-II)*, entrambe elaborate dall'*Organizzazione Mondiale della Sanità* <sup>(15)</sup>.

L'analisi delle singole attività realizzatrici della persona (la *SVARP-II*, per esempio, ne passa in rassegna una cinquantina, raggruppate in 5 aree: cura della persona, relazioni familiari ed affettive, scuola e lavoro, attività sociali, svago e sviluppo personale) mette capo ad un «profilo» di compromissione esistenziale specifico di quel particolare soggetto, che dovrà essere espresso in un unico indicatore sintetico, comprensivo (tramite opportune «pesature») dei parametri riguardanti natura, intensità e durata <sup>(16)</sup> delle eventuali compromissioni esistenziali riscontrate. Naturalmente, in caso di danno esistenziale di lunga durata — che è comunque preferibile denominare *duraturo* — la pesatura tende a trattarlo, convenzionalmente, *come se fosse permanente* <sup>(17)</sup>.

Si tratterà di pervenire, in ogni caso, all'indicazione di una *percentuale sintetica di danno esistenziale*, in maniera del tutto analoga a quanto accade col danno biologico permanente.

Una volta stimata l'entità dell'eventuale danno esistenziale, si dovrà, come di consueto, scrutinare l'idoneità causale dell'evento tratto in giudizio.

Qualora l'utilizzo dei normali strumenti probatori (comprese le presunzioni, più volte richiamate dalla giurisprudenza di legittimità) consenta al giudice di pervenire ad una affidabile decisione circa l'*an debeatur*, egli potrà direttamente passare alla fase liquidatoria (vedi punto successivo).

In alcuni casi, particolarmente complessi e/o controversi, sarà necessario ricorrere a specifica consulenza tecnica d'ufficio, come già avviene in alcune Corti. Il quesito dovrà essere opportunamente formulato in modo da specificare chiaramente l'oggetto della consulenza relativa al *solo* danno esistenziale. In questo caso lo specialista più idoneo è lo psicologo giuridico <sup>(18)</sup> opportunamente formato, considerando la natura *non medica* della materia.

<sup>(15)</sup> A partire da questi strumenti, ma con sostanziali modifiche ed adattamenti, è stata recentemente realizzata, da due di noi, una *Scala di Valutazione delle Attività Realizzatrici della Persona, SVARP-II* (S. PEZZUOLO-A. BIANCHI<sup>®</sup>, 2008), già utilizzata in numerose CTU che specificamente richiedevano un parere tecnico circa la natura, entità e durata di questa voce di danno non patrimoniale. La scala contiene, fra l'altro, adeguati strumenti di controllo della *credibilità* del soggetto esaminato, che vanno ad aggiungersi agli altri, indispensabili strumenti probatori. Quando si utilizza questo strumento, regolarmente ci si accorge che il *self-report* è sistematicamente distorto, sia nel senso dell'esagerazione di alcuni aspetti, che della negligenza di altri, pur rilevanti. Il guadagno conoscitivo è, solitamente, del tutto apprezzabile. *Davvero il soggetto umano non è un buon narratore di se stesso!*

<sup>(16)</sup> Trattandosi di un danno che non presuppone alcuna lesione dell'integrità psicofisica, non sembra opportuno distinguere tra danno esistenziale temporaneo e permanente, essendo di norma il danno esistenziale suscettibile di adattamento e recupero — *resiliente* — seppure in tempi lunghi. La durata è pertanto «incorporata» nella percentuale sintetica di danno esistenziale.

<sup>(17)</sup> Lo stesso accade per il danno biologico, dove molti danni *convenzionalmente* risarciti come permanenti sono in realtà clinicamente *stabilizzati* al momento della valutazione: molti esiti di frattura, alcune sindromi algiche, un certo numero di esiti cicatriziali, la quasi totalità dei danni psichici, ecc. Negli anni a venire — con i progressi della tecnologia biomedica — la nozione di *permanenza* diverrà sempre più aleatoria.

<sup>(18)</sup> Questa figura professionale dispone di appro-

Appare comunque opportuno che la scienza medico-legale riveda la riluttanza più volte manifestata<sup>(49)</sup> ad accostarsi a categorie di pregiudizi che, per il fatto di non discendere da lesioni dell'integrità psicofisica, non risultano né scientificamente insensati né esclusivamente metafisici! Lo studio dell'adattamento e della disabilità sociale, non sono forse argomenti di cui legittimamente si occupa l'*Organizzazione Mondiale della Sanità*, giustamente in una prospettiva interdisciplinare?

Qualora si ponga (come sovente accade) un quesito di natura *differenziale* tra danno biologico ed esistenziale, il giudice potrà decidere se affidare due diverse consulenze, oppure se nominare un collegio, come sembra più logico ed opportuno;

b) in punto di *liquidazione*:

il giudice dovrà, a questo punto, disporre di una tabella di conversione tra percentuale di danno esistenziale e valore monetario, analogamente a quanto accade per il danno biologico. Il danno esistenziale è *nascosto* dentro le tabelle del danno biologico, come frazione dinamico-relazionale del danno biologico stesso. Si tratta solo di « estrarlo », il che equivale — dal punto di vista logico — a rendere evidente la duplice componente del danno biologico, statico e dinamico.

Come fare?

Assumiamo che per la percentuale minima d'invalidità, indipendentemente dall'età, il danno biologico sia interamente *statico*, cioè virtualmente privo di conseguenze apprezzabili sulla sfera di realizzazione esistenziale. Se il danno fosse solo statico, la percentuale 2 varrebbe il doppio di 1, ma non è così: il *quid* che si aggiunge, di punto in punto più elevato, è il danno biologico dinamico, o danno esistenziale.

Nelle tabelle milanesi, a titolo d'esempio, per un soggetto di 20 anni, un punto d'invalidità vale 923 euro. Due punti, 1962 euro.

$923 + 923$  fa 1.846 (danno biologico statico).

$1.962 - 1.846 = 116$  euro rappresenta il valore del danno biologico dinamico — o esistenziale — nel passaggio dal primo al secondo punto d'invalidità, per quell'età. Ciò significa, in concreto, che ad un soggetto di 20 anni con 2 punti d'invalidità permanente accertata, la tabella accorda 116 euro come danno biologico dinamico (o esistenziale), e 1.846 euro come danno biologico statico.

priate linee-guida deontologiche e requisiti minimi vincolanti, approvati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi in data 20 settembre 2003. Cfr. L. DE CATALDO NEUBURGER-G. GULOTTA, *La Carta di Noto e le linee-guida deontologiche per lo psicologo giuridico*, Milano, 2004.

<sup>(49)</sup> Seppure non unanime, il *non expedit* della medicina legale nei confronti del danno esistenziale è stato una costante del dibattito dottrinale di questi ultimi anni. Non si capisce bene perché lo stesso oggetto venga ora sdegnosamente respinto (quando si chiama danno esistenziale), ora fin troppo frettolosamente assimilato (quando si chiama danno biologico dinamico). La soluzione migliore, di nuovo,

consiste in una attitudine conoscitiva aperta alla ricerca ed alla sperimentazione empirica di metodologie appropriate alle nuove domande che il diritto pone. Esattamente quanto accadde, a suo tempo, col danno biologico. In questa direzione riteniamo vada letto il recente contributo di G.A. NORELLI-M. FOCARDI, *La medicina legale e la valutazione « olistica » del danno alla persona*, in *Riv. it. med. leg.*, 2007, 379-404. Una rassegna completa delle posizioni si trova nel bel saggio di B. MAGLIONI, *La medicina legale e il danno esistenziale: le ragioni dell'intelligenza e quelle del cuore*, in A. BIANCHI (a cura di), *La valutazione neuropsicologica del danno psichico ed esistenziale*, Padova, 2005, 29-38.

Disponendo di una percentuale di danno esistenziale accertata, si procede nel modo seguente: si moltiplica il valore del primo punto per questa percentuale, e si ottiene un valore (che non è immediatamente visibile nelle tabelle) corrispondente alla frazione di danno biologico *in senso stretto*, o danno biologico *statico*. Si sottrae ora questo valore dal valore tabellare e si ottiene la frazione di danno biologico dinamico, o danno esistenziale, che è quello che cercavamo.

Proseguendo nell'esempio precedente, con le tabelle milanesi:

soggetto di 20 anni, danno esistenziale accertato: 15%

Valore del primo punto di danno biologico: euro 923

$923 \times 15 = 13.845$ , equivalente a 15 punti di danno biologico statico.

Il valore tabellare del danno biologico (statico + dinamico) è 31.922.

$31.922 - 13.845 = 18.077$ , che è il valore che cercavamo, corrispondente al danno esistenziale sofferto da questo soggetto.

Chiaramente tutto questo è eseguibile in modo del tutto automatizzato con un semplice *software* dedicato<sup>(20)</sup>.

Con questo semplice metodo, di facile applicazione, il valore del danno esistenziale non potrà comunque superare una frazione (variabile a seconda dell'età e della percentuale di danno esistenziale accertato) del corrispondente danno biologico, ma soprattutto non potrà — mai, in nessun caso — *duplicare* il danno biologico, che in quanto tale già comprende la frazione esistenziale *standard*.

Possono ammettersi solo, in casi particolari, motivate personalizzazioni del danno biologico, quando questo accada in esistenze davvero particolari (danno esistenziale *idiosincratico*). Il violinista, l'olimpionico, la modella, ma anche la ricamatrice, l'orefice ecc. Questa personalizzazione non ha mai creato problemi, ed è del resto ammessa anche dal legislatore.

Il punto fondamentale è che quando sussista danno biologico (ossia lesione del bene salute), il danno esistenziale *standard* è già compreso nella tabellazione ordinaria, salvo personalizzazioni motivate.

Quando invece il danno esistenziale discenda dalla lesione di altro interesse tutelato, allora si ricorre al metodo descritto, che chiameremo *tabellare esistenziale*.

Il metodo consente inoltre di prevedere l'ammontare massimo del danno esistenziale:

supponiamo che un neonato venga rapito e tenuto segregato per 7 anni (come Barilla in carcere), lontano da tutto e da tutti. Assumiamo che il danno esistenziale valutato come *iure proprio* sia massimale, uguale al 100%.

Nelle tabelle milanesi, il valore del primo punto d'invalidità per l'età di un anno è il più elevato di tutti, pari a 1.020 euro.

$1.020 \times 100 = 102.000$  (danno biologico statico)

Il danno biologico corrisponde a 701.338 euro.

$701.338 - 102.000 = 599.338$ , che è il valore massimo del danno esistenziale. Chiaramente si tratta di un danno esistenziale a dir poco catastrofico.

<sup>(20)</sup> La possibilità di conoscere il valore del *solo* danno biologico statico consentirà, inoltre, di evitare i fenomeni di *overcompensation* in caso di menomazioni prive di apprezzabili riflessi negativi

sulla quotidianità della vittima, come opportunamente segnalato da R. DOMENICI, *La quantificazione medico-legale del danno biologico*, in G. PONZANELLI, *op. cit.*, 185-196.

All'altro estremo:

un arzilla centenario illegittimamente privato, per una sola settimana, della possibilità di usare l'ascensore, unico mezzo di relazione col mondo esterno. Ipotizziamo un danno minimale, una *microesistenziale*, poniamo 5% di danno esistenziale.

Valore del primo punto: 515 euro

$515 \times 5 = 2.575$ . Il valore tabellare di 5 punti di danno biologico è 3220.

$3.220 - 2.575 = 645$ , corrispondente ad un danno esistenziale davvero minimale.

Come si vede, il sistema non viene sconvolto né sovvertito dall'autonomo apprezzamento del danno esistenziale!

Per finire, alcuni esempi dalla nostra casistica:

#### Caso 1

In seguito ad un illecito endofamiliare di natura dolosa (riconosciuto risarcibile come offesa alla dignità della persona) non seguito da alcuna lesione dell'integrità psicofisica (assenza di danno biologico), in sede di CTU è stata riscontrata una percentuale di danno esistenziale pari al 15% (nella sostanza, un danno alla sfera affettiva e sessuale).

#### Caso 2

In seguito ad una grave diffamazione, un soggetto ha presentato un danno psichico (una lieve depressione cronica) che è stato riconosciuto risarcibile nella misura del 10%. L'analisi dettagliata del danno esistenziale ha consentito al giudice di personalizzare adeguatamente il risarcimento del danno biologico, considerando la gravità delle conseguenze esistenziali (danno esistenziale idiosincrasico).

#### Caso 3

In un caso di allegato danno da *mobbing*, l'attore richiedeva di essere risarcito sia per il danno biologico che per quello esistenziale. Il giudice ha affidato due diverse consulenze, che hanno permesso di escludere il primo ed accertare il secondo, che è stato poi liquidato unitamente al danno morale, sulla base di una riconosciuta lesione della dignità ed integrità morale.

#### Caso 4

In un caso di abuso sessuale prolungato su una minorenne, il giudice — dopo opportuna CTU sia per il danno biologico che esistenziale — ha ammesso al risarcimento tutte e tre le poste risarcitorie non patrimoniali, allocandone la ripartizione sui diversi interessi lesi, sia della minore che dei genitori.

## 6. CONCLUSIONI

Abbiamo cercato di portare evidenze a sostegno del fatto che la misurazione del danno alla persona non è impresa intellettuale che debba in linea di principio essere affidata al solo buon senso od intuizione, anche se queste componenti del giudizio sono senz'altro necessarie. La scienza può aiutare il giudice, come da sempre è stato. Senza venir meno al proprio rigore metodologico, la scienza può e di fatto già contri-

buisce alla conoscenza di fenomeni altamente complessi, come la realizzazione della persona umana.

Il sistema di risarcimento dei danni non patrimoniali che si è venuto creando nel nostro Paese durante l'ultimo ventennio, presenta a nostro parere una sostanziale razionalità ed equilibrio.

Questa razionalità può essere meglio compresa se la si considera, nel suo complesso, come regolata da due sottosistemi:

– uno finalizzato al ristoro del bene salute, in tutte le sue componenti. È come se l'ordinamento giuridico, in presenza di una minaccia all'integrità psicofisica della persona, operasse una sorta di «*tutela preferenziale*», analogamente a quanto accade in molti sistemi di controllo procedurale, che quasi sempre prevedono soglie di attivazione differenziate. Questa tutela preferenziale si chiama *danno biologico*. Nella nostra visione, il danno biologico è in linea generale idoneo a soddisfare in modo integrale (senza altre voci accessorie di danno, né morale né esistenziale) la totalità dei pregiudizi derivanti dalla lesione della salute.

– L'altro sistema di tutela entra in opera qualora vi sia minaccia ad altri interessi della persona di rilievo costituzionale, che possono in alcuni casi coesistere alla lesione della salute oppure manifestarsi in maniera autonoma. Questo secondo sistema, che è comunque un sistema ad alta specificità (*tipicità*), dispone di due strumenti operativi tra loro coordinati: il *danno morale* ed il *danno esistenziale*, entrambi funzionanti secondo regole e procedure esplicite, autonomi dal punto di vista concettuale e morfologico.

Chiaramente il sistema non opera in modo rigido, ed ammette continuamente opportuni aggiustamenti ed adattamenti al caso concreto. Il sistema chiama tutto questo *equità* e *personalizzazioni*. Unicità retta da leggi.



